

TI_GERICHTE 52.2019.134 vom 20. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.134

FR: TI_GERICHTE 52.2019.134 du 20 février 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.134 del 20 febbraio 2019

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine .

E. 1.2

L'impugnativa può essere evasa sulla base gli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Il sopralluogo postulato non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Una visita dei luoghi non potrebbe comunque più restituire lo stato dei fondi nel 2016 (cfr. infra , consid. 3).

E. 2.1

Il regime del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

E. 2.2

Il legislatore ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35 ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

E. 2.3

Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o recinzioni con corrente elettrica. Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono

ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali) coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione (cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

E. 2.4

Come ricordato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 2). 3. 3.1. In concreto, come visto in narrativa, ripreso possesso dell'incarto a seguito del giudizio di rinvio del Tribunale federale, dopo aver interpellato l'insorgente, con decisione del 20 febbraio 2019 il Governo ha nuovamente respinto la sua domanda di risarcimento. In sostanza, richiamando l'art. 35 cpv. 2 lett. b LCC, ha ritenuto che la ricorrente non avesse adottato tutti i provvedimenti adeguati che si potevano ragionevolmente esigere per impedire e contenere i danni. Da un lato, l'ha biasimata di non aver preso le appropriate misure preventive (tardiva riparazione della cinta, che andava comunque rinforzata e sorvegliata visto il suo stato precario e vetusto). Dall'altro, ha ritenuto che i vigneti - dopo il rilascio del permesso di guardia-campicoltura del 27 settembre 2016 - non fossero stati sufficientemente presidiati. 3.2. Ora, per quanto concerne la recinzione metallica, non vi è dubbio che la stessa presentava una falla (cfr. e-mail dell'11 agosto 2016), che è però stata riparata il 16 agosto 2016 (cfr. fattura doc. I). Al riguardo, come ricordato in narrativa (consid. Bb), il Tribunale federale ha già avuto modo di censurare l'operato dell'UCP, criticandolo segnatamente di non aver esperito alcun accertamento (sopralluogo) volto a constatare se l'insorgente avesse aggiustato in maniera adeguata la rete (dando seguito alle indicazioni del funzionario dell'UCP). Posto che a seguito del citato giudizio di rinvio l'Ufficio non ha di fatto raccolto alcun elemento che smentisca la corretta sistemazione della cinta - e ritenuto che non è comunque (più) possibile ripetere il sopralluogo che l'UCP ha omesso di esperire nel 2016 (per appurare le condizioni dei vigneti cintati, a quel tempo, cfr. STF 2C_1006/2017 citata consid. 5.3.4) -, forza è constatare come, da questo profilo, non sia possibile imputare all'insorgente di non aver adottato le adeguate misure di prevenzione. Tanto meno affermando, sommariamente, che la recinzione presentava in generale uno stato precario e vetusto. Una tale circostanza non emerge invero nemmeno dal primo sopralluogo del funzionario _____ (cfr. citato e-mail dell'11 agosto 2016) e appare inoltre smentita dalle perizie agli atti (che danno atto della presenza di una cinta alta 2 m quale misura preventiva per limitare i danni). Inoltre, come già ricordato, il 27 settembre 2016 l'autorità ha per finire concesso le misure di autodifesa inizialmente negate, il che implica che aveva

giudicato che fossero state frattanto adottate le necessarie misure di prevenzione ex art. 61 RLCC (cfr. STF 2C_10006/2017 citata consid. 5.3.3). Non può quindi ora biasimare l'insorgente di non aver elettrificato la cinta (cfr. in generale su tale possibilità: Agridea , Còltures de protection en agriculture contre la faune sauvage, Losanna 2006, pag. 4 segg. e 7 seg.). Alla ricorrente non può inoltre essere rimproverato di non aver tempestivamente aggiustato la rete metallica, ciò che avrebbe permesso agli animali selvatici di penetrare nei vigneti (tra il 10 e il 16 agosto 2016), nascondersi e poi rimanervi nonostante l'avvenuta riparazione. La tesi è inverosimile. Non solo perché in quei giorni i vigneti erano quotidianamente frequentati (cfr. ricorso, pag. 10) e degli ungulati non passano certo inosservati, ma anche poiché sul fondo vicino era appostato un cacciatore che avrebbe verosimilmente dovuto arginare il passaggio degli animali (cfr. STF 2C_10006/2017 citata consid. 6.1). Ferme queste premesse, occorre partire dal presupposto che, a seguito della riparazione della cinta, l'insorgente abbia adottato le adeguate misure (recinzione) per allontanare la selvaggina (art. 35 cpv. 2 lett. b LCC). 3.3. Vista la sussidiarietà degli interventi (consid. 2.4), occorre ora vagliare i rimproveri mossi alla danneggiata in relazione alle misure di autodifesa (aspetto, questo, che ricade sotto la lett. c, e non b, dell'art. 35 cpv. 2 LCC). Al riguardo va anzitutto ricordato come (dopo la sistemazione della rete) l'insorgente abbia ancora segnalato danni e sollecitato il rilascio di un permesso di guardia-campicoltura (cfr. e-mail del padre del 17 agosto 2016: continuano i danni nel vigneto, chiedo di nuovo un intervento fino al termine dei raccolti), che è però stato negato (cfr. risposta del 17 agosto 2016 di _____). Non è invece chiaro se, nei giorni seguenti, la ricorrente abbia nuovamente tentato di ottenerlo e, in tal caso, se le sia stato rifiutato perché l'UCP continuava a ritenere inadeguate e/o insufficienti le misure preventive (cfr. decisione impugnata, pag. 2), o perché era già appostato un altro cacciatore (cfr. citata risposta del 17 agosto 2016) o per motivi legati al periodo di caccia alta (come afferma l'insorgente; cfr. in tal senso anche la risposta del 13 maggio 2019 del Governo, che sembra ora indicare che un permesso, se richiesto, avrebbe potuto esserle rilasciato nonostante il periodo venatorio). La questione può rimanere aperta. A fronte dell'ennesimo rifiuto dell'UCP del 17 agosto 2016 - che in quel frangente ha negato alla ricorrente ogni diritto di essere sentita (cfr. STF 2C_1006/2017 citata consid. 5.3.3; scostandosi peraltro anche dalla sua prassi in materia, cfr. STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 3) -, vi è infatti da ritenere che, fino al rilascio dell'autorizzazione del 27 settembre 2016, all'insorgente non potrebbe comunque essere addebitato alcunché relativamente alle misure di autodifesa. 3.4. Una diversa valutazione s'impone per contro per il periodo successivo, dal 27 settembre al 3 ottobre 2016 (data d'inizio dell'ultimo raccolto e della quarta perizia). Dagli atti emerge infatti che, nonostante il rilascio del permesso di guardia-campicoltura, nella settimana precedente la vendemmia (delle varietà Merlot, Syrah e Cabernet), il padre dell'insorgente sia "uscito" appena tre volte (notti 27-28.9, 28-29.9 e 2-3.10, cfr. doc. N; cfr. pure ricorso, pag. 12, che però considera a torto anche la notte tra il 3-4 ottobre, posteriore alla perizia di accertamento dei danni). Numero che si riduce addirittura a una sola, se si osservano le quattro notti precedenti il raccolto (29-30, 30-1, 1-2 e 2-3). Da questo profilo - come effettivamente censurato dal Governo - non si può quindi ritenere che l'insorgente abbia assolto il proprio dovere di contenere i danni, sorvegliando i suoi vigneti e mettendo in atto le misure di autodifesa; e ciò, proprio nel frangente in cui un assiduo presidio s'imponeva (uva giunta a completa maturazione; cfr. infra , consid. 4). A nulla vale l'obiezione secondo cui sarebbe offensivo formulare un tale rimprovero a chi lavora e si offre per passare delle notti insonni in tempo di vendemmia per cercare di ridurre i danni

causati dalla selvaggina . Tanto più che dagli atti emerge come sia proprio la stessa ricorrente (o suo padre) a "pretendere" che tali permessi non vengano rilasciati ad altri cacciatori (cfr. e-mail dell'11 agosto 2016 e scritto del 5 marzo 2019 di cui al doc. O).

E. 4

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

E. 4.1

Ciò detto, resta ora da verificare in che misura debba quindi essere riconosciuto il risarcimento postulato. Dalle perizie agli atti (doc. C-F) emerge in particolare quant Specie causa del danno: cervo Osservazioni: Danno per uva mangiata / Chardonnay Kg 1'200 Perizia del 22 settembre 2016 (periti P _____ e S _____) Comune Sezione Mappale Danno/Perdita Osservazioni /Altro S. _____ 600 kg Semillon Specie causa del danno: cinghiale / cervo Osservazioni: Danno primaverile e recente. Uva da raccogliere a breve. Perizia del 23 settembre 2016 (perito S _____) Comune Sezione Mappale Danno/Perdita Osservazioni /Altro S. _____ 600 kg Sauvignon Bianco Specie causa del danno: cinghiale (cervo) Perizia del 3 ottobre 2016 (perito S _____) Comune Sezione Mappale Danno/Perdita Osservazioni /Altro R _____ 45 q Merlot S. _____

E. 4.2

Ferme queste premesse - posto che nulla smentisce la tesi che le perdite si siano soprattutto verificate al momento della maturazione completa delle uve - occorre anzitutto concludere che i danni accertati dalle due perizie del 1° e 23 settembre 2016 (1'800 kg di uva persi) vanno senz'altro risarciti. In relazione a questi danni, alla ricorrente non può infatti essere mosso alcun rimprovero: né di non aver adottato le adeguate misure di prevenzione (cfr. supra , consid. 3.2), né di non aver chiesto (o messo in atto) le misure di autodifesa (consid. 3.3).

E. 4.3

Analoga conclusione vale per i danni accertati con la perizia del 22 settembre 2016 , ma solo per la parte che si riferisce al danno recente . Il danno primaverile di cui dà effettivamente atto il referto (cfr. osservazioni) - riferito verosimilmente a predazioni di gemme e germogli di vite non arrivata a fioritura - non può infatti essere rifiuto: la sua notifica risulta infatti chiaramente tardiva (cfr. art. 65a cpv. 3 RLCC). Equamente, può quindi essere rimborsata la metà del danno notificato (300 kg di uva persi).

E. 4.4

Possono infine essere risarcite, ma solo parzialmente, le perdite accertate con la quarta e ultima perizia del 3 ottobre 2016. Seguendo le stesse tesi dell'insorgente (cfr. replica, pag. 9), questi danni sarebbero infatti prevalentemente intervenuti dopo la terza perizia (23 settembre 2016), e più precisamente quando l'uva di queste varietà era giunta a completa maturazione e pronta per essere vendemmiata (cfr. pure ricorso, pag. 10). Ovvero, quindi, soprattutto nei giorni precedenti l'ultimo raccolto del 3 ottobre 2016. Tant'è che lei stessa ammette pure che il fatto che proprio in quel periodo i danni siano aumentati, malgrado la guardiacampicoltura, conferma che le predazioni sono avvenute principalmente al momento completo della maturazione delle uve (cfr. ricorso, pag. 11; ndr. la sottolineatura è del Tribunale). Senonché, come visto, proprio in quel periodo le razzie risultano essere state favorite dalla grave negligenza dell'insorgente e di suo padre, che non ha chiaramente messo in atto le misure di autodifesa accordate. Nonostante il rilascio del permesso di guardia-campicoltura del 27 settembre 2016, nelle sei notti precedenti il raccolto il proprietario dei vigneti è come detto "uscito" appena la metà delle volte (addirittura una sola, nelle ultime quattro notti prima della vendemmia, quando le uve avevano senz'altro raggiunto la loro massima appetibilità). Per ben tre notti consecutive prima dell'imminente raccolto (29-30, 30-1 e 1-2), scorribande di cervi e cinghiali hanno pertanto potuto predare e danneggiare le viti e i frutti incustoditi, giunti a completa maturazione. Tale circostanza appare ancor più grave se si considera che nelle prime due notti (27-29.9) _____ aveva oltretutto riscontrato la presenza di animali selvatici (cfr. doc. N: 1 cinghiale e una cerva adulta con cerbiatto). È inoltre tanto più seria visto che, stando alle stime dell'insorgente, per presidiare i suoi vigneti (di 60'000 mq) sarebbero stati addirittura necessari non uno, ma due cacciatori (ciò che nel 2018 avrebbe permesso di ridurre fortemente le perdite [da 76 quintali a 22]). Da questo profilo, non si può quindi ritenere che l'insorgente abbia comprovato l'adempimento delle condizioni per il suo risarcimento (cfr. art. 66 cpv. 1 RLCC). Per legge non sono infatti risarcibili i danni causati da animali contro i quali sono date misure di autodifesa (art. 35 cpv. 2 lett. c LCC). Tutto considerato - e ritenuto che non può comunque essere escluso che almeno una parte di questi ingenti danni (avvenuti "a più riprese", cfr. osservazioni perizia) si sia verificata già in precedenza, in particolare tra il 23 e il 27 settembre 2016 (prima cioè che l'UCP rilasciasse il permesso di guardia-campicoltura, cfr. supra, consid. 3.3 e 3.4) -, appare equo riconoscere all'insorgente almeno un terzo (1'800 kg) delle perdite registrate.

E. 4.5

In conclusione, la richiesta di risarcimento va pertanto ammessa in ragione di fr. 39'000.-, importo che corrisponde a complessivi 3'900 kg di uva mancante (cfr. art. 65a cpv. 2 RLCC).

E. 5

Danno Cabernet q 2 Dalle spiegazioni fornite dall'insorgente negli allegati di causa emerge che le diverse perdite d'uva si sarebbero essenzialmente verificate a ridosso di ogni singolo raccolto, al momento della completa maturazione e massima appetibilità delle uve. La consecutività delle perizie del 1° settembre 2016 (doc. C), del 22 e 23 settembre 2016 (doc. D e E) e del 3 ottobre 2016 (doc. F) rifletterebbe in pratica l'insorgere dei danni: il danno verificatosi di cui ai doc. D, E, F non poteva essere presente in data 01.09.2016, allorquando è stata effettuata la perizia di cui al doc. C, mentre il danno di cui alla perizia di cui al Doc. C non poteva essere presente in data 16 agosto 2016, visto che si trattava di uva mangiata, e che l'uva mangiata è uva matura, che non lo era ancora in data 16 agosto 2016 (cfr. replica,

pag. 9).

E. 5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'insorgente va riconosciuto l'importo di fr. 39'000.- a titolo di risarcimento del danno causato dagli ungulati nel corso del 2016, oltre interessi a far tempo dalla data della domanda (cfr. e-mail del 24 ottobre 2016).

E. 5.2

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente e lo Stato (intervenuto a difesa dei propri interessi pecuniari), in ragione di metà ciascuno (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Lo Stato è inoltre tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm), nella misura in cui risulta vittoriosa. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione del 20 febbraio 2019 (n. 919) del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che a RI 1 è riconosciuta la somma di fr. 39'000.- a titolo di risarcimento del danno causato dagli ungulati nel corso del 2016, oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 ottobre 2016. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa fra la ricorrente e lo Stato in ragione di ½ ciascuno. Lo Stato rifonderà inoltre a RI 1 l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va retrocesso l'importo (fr. 1'000.-) versato in eccesso a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.